

Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura



**COMUNE DI
BARBERINO
TAVARNELLE**

*Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2023
in vigore dal 03/04/2023*

INDICE

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Normativa di riferimento
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Corpi recettori finali ammessi
Art. 5	Trattamenti appropriati
Art. 6	Calcolo abitanti equivalenti (A.E.)
Art. 7	Trattamenti primari
Art. 8	Prescrizioni
Art. 9	Prescrizioni per particolari attività assimilate
Art. 10	Prescrizioni per scarichi ricadenti nelle fasce di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006
Art. 11	Autorizzazione allo scarico
Art. 12	Presentazione della domanda e procedura
Art. 13	Oneri d'istruttoria
Art. 14	Istruttoria
Art. 15	Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Art. 16	Procedura connessa con il Servizio Edilizia
Art. 17	Modifiche e Variazioni
Art. 18	Rinnovo e validità dell'autorizzazione
Art. 19	Procedimenti in corso
Art. 20	Controlli
Art. 21	Provvedimenti e sanzioni
Art. 22	Collegamento ad altre normative
Art. 23	Entrata in vigore e Abrogazioni

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o sul suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da gruppi o da singoli insediamenti isolati sul territorio comunale.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- gli scarichi industriali;
- gli scarichi di acque reflue urbane.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato e non disciplinato nel presente regolamento si deve far riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia e a tutte le altre disposizioni normative vigenti applicabili.

Si citano di seguito le principali norme specifiche cogenti:

- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);
- Legge Regionale n. 20 del 31/05/06 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 20/06);
- Regolamento Regionale n. 46/R del 08/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni (DPGR 46/R/08).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per "*zona servita da pubblica fognatura*" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo ...".

2. Per tutte le altre definizioni relative al presente regolamento, si rimanda alla normativa di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 - Corpi recettori finali ammessi

1. Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

- il suolo, limitatamente a scarichi fino a 100 Abitanti Equivalenti, nei seguenti casi:
 - dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
 - recapito in impluvi che non hanno le caratteristiche di corpo idrico superficiale così come definito all'art. 53 del DPGR 46/R/2008;
- le acque superficiali interne, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale così come definito all'art. 53 del DPGR 46/R/08.

2. Per gli scarichi in corpi idrici superficiali con portata nulla per oltre 120 giorni annui, possono essere inserite nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni ai fini della salvaguardia della falda, così come stabilito dall'art. 12, comma 11 del DPGR 46/R/08. A tal proposito, ai fini dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione, è necessario che il richiedente produca una relazione geologica, firmata da un professionista iscritto all'Albo, che dimostri l'idoneità del trattamento in ordine alla natura del recettore e individui

eventuali prescrizioni per la salvaguardia della falda e la corretta regimazione delle acque.

ART. 5 - Trattamenti appropriati

1. I trattamenti elencati nella Tabella 2 dell'Allegato 3 del DPGR 46/R/2008 sono quelli ritenuti trattamenti appropriati per gli scarichi con recapito in acque superficiali interne. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può autorizzare anche un trattamento diverso da quelli elencati nella Tabella 2 in questione.

2. I trattamenti elencati al Capo 2 dell'Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 sono quelli ritenuti trattamenti appropriati per gli scarichi con recapito sul suolo. Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può autorizzare anche un trattamento diverso da quelli elencati nell'Allegato al DPGR in questione.

3. Per l'autorizzazione di scarichi con carico superiore a 100 Abitanti Equivalenti (AE), il Comune acquisisce il parere del competente Dipartimento dell'ARPAT, come stabilito dal comma 1 dell'art. 10 del DPRG 46/R/2008.

4. Il titolare dello scarico garantisce il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative per i trattamenti adottati.

Art. 6 - Calcolo Abitanti Equivalenti (A.E.)

1. Il calcolo degli Abitanti Equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20/06, ovvero in base:

- al COD (130 g/giorno a A.E.);
- al BOD₅ (60 g/giorno a A.E.);
- ai consumi idrici (200 l/giorno a A.E.).

2. Nel caso in cui non si disponga di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico, il calcolo può essere effettuato sulla base dei seguenti parametri:

Casa di civile abitazione:	- per camere con superficie inferiore a 14 mq → 1 A.E.; - per camere con superficie compresa fra 14 mq e 20 mq → 2 A.E. - per camere con superficie superiore a 20 mq → 2 A.E. oltre all'aggiunta di 1 A.E. ogni aumento di 6 mq.
Albergo o complesso ricettivo:	come per le case di civile abitazione.
Fabbriche e laboratori artigianali:	1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
Ditte e uffici commerciali:	1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività.
Ristoranti e trattorie:	1 A.E. ogni 3 posti, considerando la massima capacità ricettiva delle sale.
Scuole:	1 A.E. ogni 10 posti banco.
Cinema, Stadi e Teatri	1 A.E. ogni 30 posti a sedere.

3. Il calcolo deve essere sempre riferito alle condizioni di massimo scarico.

Nel caso siano disponibili più parametri, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento si deve considerare il numero di A.E. maggiore tra quelli calcolati.

Art. 7 – Trattamenti primari

1. Le acque oleose/saponose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine. I trattamenti primari cui devono essere sottoposte sono:
 - per le acque oleose/saponose → pozzetto degrassatore/desaponificatore + fossa settica bicamerale/tricamerale o Imhoff;
 - per le acque nere, fossa settica bicamerale/tricamerale o Imhoff.
2. Il pozzetto desaponificatore/degrassatore dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc 0,07 per ogni AE, con un minimo assoluto di mc 0,50. Per le attività di "Ristoranti e trattorie", le suddette capacità devono essere almeno raddoppiate.
3. Le fosse settiche bicamerali/tricamerali, dovranno essere costituite da due o tre camere distinte, ed avere una capacità utile complessiva minima di mc 0,5 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc 3,00.
4. La capacità delle vasche settiche del tipo Imhoff dovrà essere dimensionata considerando un minimo assoluto di 250 litri per AE. E' fatto obbligo di utilizzo di vasche regolarmente certificate da imprese costruttrici del settore per un numero di AE uguale o superiore a quello calcolato per lo scarico.
5. Un pozzetto d'ispezione e raccolta dovrà essere ubicato a valle (in uscita) del trattamento primario. L'ingombro interno minimo del manufatto non dovrà essere inferiore a cm 30 di lunghezza, cm 30 di larghezza e cm 30 di profondità. Dovrà comunque essere garantito un agevole utilizzo dello stesso al fine di poter eseguire campionamenti e prelievi.

Art. 8 - Prescrizioni

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali e specifiche stabilite dalla normativa di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dall'autorizzazione rilasciata.
2. Inoltre:
 - gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie; di tali operazioni deve essere inoltre conservata la documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice;
 - ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia;
 - per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso; qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto;
 - il fosso ricettore dovrà essere periodicamente ripulito da detriti e vegetazione allo sbocco della tubazione di scarico, in modo da evitare fenomeni di impaludamento e/o di ristagno nel tratto di immissione dei reflui.

3. Le acque meteoriche devono essere mantenute separate da tutte le altre tipologie di acque di scarico. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendo però le acque meteoriche a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

4. Nell'autorizzazione potranno essere inserite particolari prescrizioni in relazione ai casi specifici, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Art. 9 - Prescrizioni per particolari attività assimilate

1. I limiti previsti alle note 1a) ed 1e) nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del DPGR 46/R/08, per particolari attività i cui reflui sono assimilati a domestici, sono così definiti:

- attività di cui al n. 4 *“conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività; dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione”* → il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo;
- attività di cui al n. 27ter *“piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc”* → il limite per il parametro cloro attivo libero è di 0,2 mg/l per scarichi in acque superficiali e per scarichi sul suolo.

2. Lo scarico della vuotatura delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di tale linea nel recettore finale. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale, con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica. Lo svuotamento dovrà avvenire almeno 15 giorni dopo l'ultima disinfezione, dovrà comunque essere attuato idoneo trattamento che riduca le sostanze ad azione disinfettante e/o conservante ad una concentrazione massima non superiore a 0,2 mg/l di cloro attivo libero, o ad un diverso limite determinato dall'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore.

3. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente, pertanto tali acque dovranno subire idoneo trattamento.

Art. 10 - Prescrizioni per scarichi ricadenti nelle fasce di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nelle fasce di salvaguardia di cui al medesimo articolo, è stabilito quanto segue:

- nelle **“zone di tutela assoluta”** è fatto divieto di qualsiasi forma di scarico;
- nelle **“zone di rispetto”** è fatto divieto di:
 - dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - realizzazione di pozzi perdenti.

2. Per gli scarichi di edifici esistenti, e delle loro pertinenze, ricadenti all'interno della **“zona di rispetto”**, e' possibile derogare ai divieti del precedente comma, previo ottenimento di specifico e puntuale parere del gestore del Servizio Idrico Integrato ed eventualmente di altro Ente competente.

Art. 11 - Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati e la loro attivazione è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda, e contiene le prescrizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento applicabili allo scarico in questione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8. L'autorizzazione inoltre concerne l'attivazione dello scarico e non si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l'avvio di tutta o parte dell'attività connessa. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D.Lgs. 152/06, della L.R. 20/06 e del DPGR 46/R/08, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, *nulla osta* prescritti dalla normativa vigente.

3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante della persona giuridica, ovvero persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche, durante l'espletamento *pro tempore* della carica;
- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio *pro tempore*;
- legale rappresentante *pro tempore* di un eventuale consorzio tra più titolari;
- titolare dello scarico finale nel caso di più immobili recapitanti nello stesso scarico.

4. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, che restano tutti responsabili dello stesso. A tal proposito, si deve garantire il controllo della qualità dello scarico di ogni unità, tramite singoli pozzetti di ispezione.

5. In caso di un'unica unità immobiliare con più comproprietari, l'istanza può essere presentata da un singolo proprietario, previo assenso di tutti gli altri comproprietari, che sono in egual misura responsabili dello scarico.

6. I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione e ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto medesimo a cui gli stessi si devono attenere.

Art. 12 - Presentazione della domanda e procedura

1. La domanda di autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura di acque reflue domestiche prodotte da insediamenti ad uso residenziale, o comunque non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013, dovrà essere presentata su modello reso disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.barberinotavarnelle.it).

2. L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata dagli aventi titolo, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa.

3. La domanda deve contenere l'evidenza dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria indicati all'art. 14. Nel caso di scarichi superiori a 100 AE, prima del rilascio dell'atto conclusivo, dovranno essere pagati anche i diritti dovuti per il parere dell'ARPAT.

4. La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso, oppure separatamente, e comunque almeno 45 giorni della presunta attivazione dello scarico.

5. Nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 11 del presente regolamento, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

6. La domanda, completa di tutti gli allegati previsti nella modulistica, deve essere presentata al Servizio Ambiente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale.

7. Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione all'ufficio protocollo e si conclude, sulla base di quanto emerso nell'istruttoria, con un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego e archiviazione entro 45 giorni da tale data, esclusi i periodi di sospensione del procedimento per richieste di integrazioni.

Art. 13 – Oneri d'istruttoria

1. Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria della domanda, che sono fissati ed aggiornati con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per gli insediamenti superiori a 100 Abitanti Equivalenti le ulteriori spese di istruttoria dovute ad ARPAT sono stabilite dall'ARPAT stessa e comunicate all'utente con le relative modalità di pagamento, che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 - Istruttoria

1. Il Servizio Ambiente istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Potranno essere richiesti integrazioni e/o chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire all'ufficio, tali termini di presentazione potranno essere prorogati, su richiesta motivata da parte del richiedente, fino ad un massimo di 90 giorni.

3. A conclusione dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni applicabili allo scarico in questione da inserire nell'atto autorizzativo.

4. Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, o la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto dell'istanza, ex art. 10bis della

Art. 15 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Per gli scarichi di acque reflue assimilate a domestiche ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata al SUAP tramite il modello regionale per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). In questo caso, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è regolato dallo stesso D.P.R. di cui sopra e dalla cogente normativa regionale

Art. 16 – Procedura connessa con il Servizio Edilizia

1. Qualora per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura sia necessaria la preventiva attivazione di una procedura edilizia, il richiedente dovrà anticipatamente consultarsi con il Servizio Ambiente.

I Servizi Edilizia e Ambiente si coordineranno per verificare l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di edilizia e di tutela delle acque dall'inquinamento.

2. In ogni caso la conformità dello scarico è condizione indispensabile per l'agibilità o abitabilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. A tal proposito, qualora si depositino varianti in corso d'opera e/o varianti finali, la documentazione della pratica di autorizzazione allo scarico dovrà essere opportunamente integrata in modo che quanto realizzato sia conforme a quanto autorizzato.

Art. 17 – Modifiche e Variazioni

1. Una nuova autorizzazione deve essere richiesta nel caso in cui l'immobile sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a manutenzione straordinaria, che comportino una modifica qualitativa o quantitativa dello scarico o una modifica del sistema di trattamento esistente autorizzato.

2. Nel caso in cui l'immobile sia soggetto ad interventi che interessino lo scarico, ma che non diano luogo ad una modifica qualitativa o quantitativa dello scarico o a una modifica del sistema di trattamento esistente autorizzato, dovrà essere inoltrata semplice comunicazione al Servizio Ambiente.

3. E' inoltre obbligatorio comunicare al Servizio Ambiente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg dal subentro, indicando i propri dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, nonché l'accettazione incondizionata e senza riserve del contenuto dell'autorizzazione stessa.

Art. 18 – Rinnovo e validità dell'autorizzazione

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la durata delle autorizzazioni è di quattro anni, decorrenti dalla data del rilascio.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 17, le autorizzazioni si intendono

tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, la tipologia di trattamento ed il recettore, non risultino modificati rispetto a quanto autorizzato, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 del DPGR 46/R/2008.

Art. 19 – Procedimenti in corso

I procedimenti avviati e non conclusi, entro il termine stabilito per ciascuno di essi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per i quali siano altresì spirati i termini per l'esercizio dell'azione impugnatoria e/o risarcitoria o le cui cause del mancato perfezionamento non siano comunque da considerarsi imputabili al Comune procedente, si intendono archiviati e saranno oggetto di apposito provvedimento amministrativo.

Art. 20 - Controlli

1. Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del D.Lgs 152/06 e all'art. 3 della L.R. 20/06, nonché agli artt. 3 e 14 del DPGR 46/R/08, tramite il supporto dell'ARPAT, del Corpo di Polizia Locale e/o dell'Azienda Sanitaria.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DPRG 46/R/2008, il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere negli scarichi dei requisiti previsti per il rinnovo tacito, avvalendosi degli organi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21 - Provvedimenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V della Parte Terza del medesimo Decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'infrazione:

- alla **diffida**, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le inosservanze;
- alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente;
- alla **revoca dell'autorizzazione** in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. Ferme le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, tutte le violazioni che non trovino la loro sanzione nella normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia, né in tutte le altre disposizioni normative vigenti applicabili, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

3. L'Amministrazione Comunale, per esigenze di tutela del corpo recettore o per prevenire o risolvere possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, con specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente in materia, può imporre adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento, fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari, previa comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso in cui si disponga l'adeguamento di uno scarico precedentemente autorizzato, in carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 22 - Collegamento ad altre normative

1. Come già riportato al comma 2 dell'art. 11 del presente regolamento, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06, della L.R.20/06 e DPGR 46/R/08, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, *nulla osta* prescritti dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui il corso d'acqua recettore dello scarico presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale. Inoltre, per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico, occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015. Il rilascio di tali atti è di competenza della Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo.

Art. 23 – Entrata in Vigore e Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale per gli Scarichi di Acque Reflue Domestiche, ed Assimilate a Domestiche, con Recapito Diverso dalla Pubblica Fognatura", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 79 del 29/11/2007.